



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Assenze per malattia e assenze per infortunio in servizio. Computo e programma di gestione assenze SIPEC.

Si trasmettono per opportuna conoscenza le note allegate, pervenute dalle Direzioni Centrali per le Risorse Umane e per le Risorse Logistiche e Strumentali.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza-Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
Ufficio per i Servizi Informatici

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: *Computo assenze per malattie – Aggiornamento alla procedura "SIPEC"*

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota stesso oggetto prot. 5389 del 20/02/2018 con la quale questa Direzione Centrale ha provveduto ad informare le sedi territoriali in relazione ad un aggiornamento della procedura SIPEC, per il calcolo delle cause di servizio, a seguito richiesta formale pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Cordiali saluti.

II DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)

mo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
Ufficio per i Servizi Informatici

All' Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

Alle Direzioni Regionali VV.F. - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali VV.F. - LORO SEDI

Alla Direzione Centrale Prev. e Sicurezza Tecnica
CAPANNELLE

Alla Direzione Centrale per la Formazione
CAPANNELLE

A S.C.A. - CAPANNELLE

A Istituto Superiore Antincendi - ROMA

A S.F.O. - MONTELIBRETTI

p.c. A Direzione Centrale per le Risorse Umane

OGGETTO: *Computo assenze per malattia – Aggiornamento alla procedura “SIPEC”..*

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato a questa Direzione, con nota prot. 6371 del 02/02/2018, che, dopo aver riesaminato la disciplina che regola il conteggio delle malattie per causa di servizio, alla luce di precedenti e recenti circolari, ha ritenuto opportuno produrre una corretta interpretazione sull'argomento in oggetto.

Nello specifico, l'assenza per malattia dipendente da causa di servizio, si cumula con l'assenza per malattia non dipendente da causa di servizio. Pertanto a rettifica di quanto disposto con precedente Ministeriale, le comuni malattie (CODICE C1 di Sipec), si sommano con le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio (CODICE C2 di Sipec), ferme restando le differenze di trattamento economico, mentre le assenze per terapia salvavita (CODICE C5 di Sipec), e per gli infortuni sul lavoro (CODICE C3 di Sipec), devono essere conteggiate a parte.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio per i Servizi Informatici di questa Direzione ha provveduto a effettuare il necessario aggiornamento all'applicativo SIPEC, per ottemperare alle nuove disposizioni, e lo ha reso già disponibile alle sedi in indirizzo. L'aggiornamento ha carattere retroattivo, per cui eventuali procedure amministrative in corso dovranno essere riviste alla luce del nuovo conteggio.

II DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
Sede

Oggetto: Programma gestione assenze "SIPEC" - Computo assenze per malattia

Si fa riferimento alla nota n. 24725 del 5 settembre 2017 concernente l'oggetto.

Al riguardo, si comunica che, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di danno erariale, è stata riesaminata la problematica della gestione delle assenze per malattia nel periodo di conservazione del posto di lavoro.

In particolare, sia l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente che l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente, nel prevedere il diritto alla conservazione del posto di lavoro, stabiliscono che, ai fini della maturazione del periodo dei diciotto mesi di computo si sommano tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti all'episodio morboso in corso, esclusi i giorni di ricovero per terapie salvavita e di assenza per infortunio sul lavoro.

In dette disposizioni il termine "dipendente da causa di servizio" è da ritenersi riferibile esclusivamente all'infortunio e non anche alla malattia, altrimenti sarebbe stato indicato il plurale del termine stesso; pertanto l'assenza dovuta a malattia per causa di servizio, sebbene non soggetta a decurtazione della retribuzione, si cumula con l'assenza per malattia non dipendente da causa di servizio.

L'art.16 e l'art.5 dei citati D.P.R. prevedono inoltre che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinico, con diritto all'intera retribuzione, mentre, in caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro.

La stessa ARAN, con apposito parere espresso in merito a normativa analoga del comparto Ministeri, ha chiarito che le "comuni malattie" si sommano con le "malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio", ferme restando le differenze di trattamento economico spettante (All.1)

Pertanto, a rettifica di quanto disposto con ministeriale n. 20636 dell'11.07.2017, si comunica che le "comuni malattie" (CODICE C1) si sommano con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (CODICE C2), ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze per terapie salvavita (CODICE C5) e per gli infortuni sul lavoro (CODICE C3) devono essere conteggiate a parte.

Quanto sopra per le conseguenti modifiche dell'applicativo SIPEC dirette a ripristinare la corretta gestione del programma in conformità alla normativa citata, come già era indicato con circolare n.6922 del 5 settembre 2003 (all.2).

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

All'Ufficio III Relazioni Sindacali
S E D E
(uff.relationisindacali@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: Assenze per malattia e assenze per infortunio in servizio.
Computo e programma di gestione assenze "SIPEC".

Ai fini dell'informativa alle Organizzazioni Sindacali, si trasmette copia della circolare pari data concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)

10



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. n. 2457
del 27-2-2018

Al Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

CAPANNELLE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo del C.N.VV.F.

LORO SEDI

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

SEDE

Oggetto: Assenze per malattia e assenze per infortunio in servizio del personale del C.N.VV.F.
Computo e programma di gestione assenze "SIPEC".

Sono recentemente pervenuti quesiti in ordine alle modalità di computo delle assenze dal servizio per malattia.

Si ritiene pertanto opportuno offrire alcune delucidazioni a beneficio di tutti gli Uffici potenzialmente interessati alla materia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Si premette che, secondo l'art. 15, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), in caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il dipendente *“ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al dipendente che ne abbia fatto richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione.”*

Durante il periodo di conservazione del posto (cd. periodo di comporta), il dipendente, nei primi diciotto mesi, ha un trattamento economico diversificato, conserva l'anzianità di servizio e matura interamente le ferie; nel secondo, eventuale, periodo di diciotto mesi non percepisce alcuna retribuzione e non matura né congedo ordinario né anzianità di servizio.

Si precisa che nei primi 18 mesi il trattamento economico è così regolato:

- intera retribuzione, per i primi 9 mesi di assenza;
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
- 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi.

Nelle citate disposizioni normative, il termine *“infortunio non dipendente da causa di servizio”* è riferito esclusivamente all'infortunio e non anche alla malattia, altrimenti sarebbe stato usato il plurale del termine stesso; la malattia, dal canto suo, in assenza di altra specificazione, è da considerarsi intesa genericamente a qualsiasi titolo.

L'infortunio dipendente da causa di servizio è disciplinato dall'art. 16, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, dei rispettivi citati D.P.R., secondo cui *“in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica”*, con diritto all'intera retribuzione.

In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'art. 1, comma 2, e l'art. 5, comma 2, dei citati D.P.R. prevedono che *“al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro”*; “il periodo di conservazione” è quello indicato dall'art. 15, commi 1 e 2, e dall'art. 4, commi 1 e 2, dei rispettivi D.P.R.: 18 mesi + 18 mesi, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Per entrambe le tipologie di assenza (infortunio sul lavoro e malattia per causa di servizio), la normativa prevede dunque la corresponsione dell'intero trattamento economico, ma con un differente trattamento giuridico, disponendo una diversa incidenza dei periodi di assenza sulla determinazione del limite massimo di assenze consentito ai fini della conservazione del posto di lavoro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Le assenze per infortunio sul lavoro, interamente retribuite, non sono soggette ad alcun limite massimo e non devono essere cumulate con quelle per malattia previste nel periodo di comporta.

Indipendentemente dal loro numero, le assenze per infortunio sul lavoro non possono determinare l'avvio della procedura di cessazione del rapporto di lavoro prevista, al termine del periodo di comporta, dall'art. 15, commi 1 e 2, e dall'art. 4, commi 1 e 2, dei medesimi D.P.R..

Una eventuale cessazione del rapporto di lavoro potrebbe essere avviata solo nel caso in cui la procedura infortunistica si concludesse con l'emissione di un giudizio di inidoneità assoluta al servizio di istituto, al quale collegare gli specifici benefici (rendite permanenti, effetti pensionistici, ecc).

Diversamente, le assenze per causa di servizio, pur non incidendo economicamente, sono incluse nel cumulo delle assenze per malattia genericamente previste dall'art. 15, commi 1 e 2, e dall'art. 4, commi 1 e 2, dei medesimi D.P.R. (18 mesi nel triennio ed eventuali ulteriori 18 mesi) e non possono superare detto periodo di comporta.

Pertanto, le "comuni malattie", ivi comprese quelle derivanti da infortunio non dipendente da causa di servizio (**CODICE C1**), si sommano con le "malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio" (**CODICE C2**) nell'unico citato periodo di comporta, durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ferme restando le differenze di trattamento economico spettante.

Le assenze per infortunio sul lavoro (**CODICE C3**) devono essere conteggiate a parte, come le assenze per terapie salvavita (**CODICE C5**), non essendo previsto per dette fattispecie un limite temporale massimo.

Eventuali modifiche al programma di gestione delle assenze per malattia potranno essere disposte esclusivamente a seguito di nuove espresse disposizioni normative contrattuali in materia, come previsto dall'art. 36 del D.Lvo 217/2005.

Tenuto conto dei delicati risvolti della materia per la finanza pubblica, si pregano gli Uffici direttamente competenti di voler assicurare la massima attenzione nella gestione del programma delle assenze dal servizio "SIPEC".

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)

I Dirigenti:

VP Cipriani

VP Vercillo

VP Manganelli

VP Pacchiarotti

VPA Gaiano

VPA Falcone

VPA Izzo